Firmato Da: JACHIA GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6dbb43c9e5a032b1c80ece6369b69eab - Firmato Da: VALENTINA PIERRI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7fd461[illegible]e3

TRIBUNALE DI SALERNO

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea

Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, nelle persone dei Sigg. Magistrati:

Dott. Giorgio Jachia — Presidente

Dott.ssa Valentina Pierri — Giudice rel. ed est.

Dott.ssa Francesca Iervolino — Giudice

all'esito della camera di consiglio, ha pronunziato il seguente

DECRETO

nel procedimento recante n. [redacted] avente ad oggetto: ricorso ai sensi dell'art. 35 bis D.lgs. n. 25/2008, come modificato dal D.L. n. 130/2020, convertito in Legge n. 173/2020, avverso decreto della Commissione Territoriale di Salerno (Prot. Rif. ID SA0006510) per il riconoscimento della protezione internazionale notificato al ricorrente il 12.07.2019, contenente il diniego al riconoscimento della protezione internazionale, promosso

DA

[redacted], nato in Nigeria, il [redacted], c.f.: [redacted], rappresentato e difeso dall'avv. Ida Laudisa;

ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno

resistente

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Salerno

interventore ex lege

Motivazioni in fatto e in diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 12.08.2019, il ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento del Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno (ID SA0006510), emesso in data 28.06.2019 e notificato al ricorrente il 12.07.2019, con il quale era stata rigettata la sua domanda di protezione internazionale.

In data 21.11.2019 il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio, ma non rendeva disponibile la videoregistrazione del colloquio del richiedente dinanzi alla Commissione Territoriale.

In data 28.11.2019 il PM interveniva depositando conclusioni scritte contrarie all'accoglimento.

Disposta ed espletata l'audizione del ricorrente, acquisite sommarie informazioni nonché documentazione varia, all'udienza dell' 1.03.2022 la causa era riservata in decisione al Collegio.

1.- In via preliminare, osserva il Collegio che con l'introduzione dell'art. 35 bis nel D.lgs. n. 25/2008, entrato in vigore a decorrere dal 18.08.2017 per effetto del D.L. n. 13/2017, convertito con modifiche nella Legge n. 46/2017, le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'art. 35 del citato D.lgs. n. 25/2008 sono regolate dagli artt. 737 e ss. c.p.c., ove non diversamente disposto dal medesimo articolo e sono attribuite, ex art. 3 del D.L. n. 13/2017, alla competenza delle Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite in ciascun tribunale ordinario del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello. L'art. 3, comma 4 bis, del menzionato D.L. prevede la composizione collegiale del giudice.

Sempre in via preliminare va poi rilevata l'ammissibilità del ricorso tempestivamente proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato.

2.- La materia inerente al riconoscimento della protezione internazionale è disciplinata nell'art. 2 comma 1 lett. e) e f) del d.lgs. del 19.11.2007 n. 251, così come modificato dal D.lgs. n. 18 del 2014, (con il quale è stata attuata la direttiva 2011/95/UE), che prevede diverse forme di protezione internazionale.

Tale decreto definisce "rifugiato" il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni su citate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10. Tali disposizioni sono poi riportate in maniera identica nell'art. 2 comma 1 lett. d) ed e) del d.lgs. 28.1.2008 n. 25, che ha attuato la direttiva 2005\85\CE, con l'unica specificazione relativa alla necessaria non appartenenza dello straniero ad un Paese dell'Unione Europea.

L'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del d.lgs. n. 251/2007, conformemente a quanto previsto anche dall'art. 2 comma 1 lett. f) e g) del d.lgs. n. 25/2008, definisce poi "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il cittadino straniero, il quale non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o nel caso di apolide se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del presente decreto, ovverossia: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese.

Per quanto attiene, infine, alle protezioni minori, si ritiene necessario premettere - ai fini della individuazione del contesto normativo di riferimento – che, nelle more del giudizio, è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020 (convertito in Legge 18 dicembre 2020, n. 173), il quale all'articolo 15, comma 1, prevede che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle Commissioni Territoriali, al Questore ed alle Sezioni Specializzate dei Tribunali.

In particolare, l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, così come modificato in sede di conversione dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 173:

Firmato Da: JACHIA GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6dbb43c9e5a032b1c80ece6369b69eab - Firmato Da: VALENTINA PIERRI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7fd4610e33

- alla lett. a) ha modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il precedente D.L. n. 113/18 aveva eliminato: "Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano".

- alla lett. e), ha così modificato l'art. 19, comma 1.1, d. lgs. n. 286/1998: "1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto ((sua)) vita privata e familiare, a meno che esso ((sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine".

Il successivo comma 1.2 prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

È evidente, quindi, che questo decreto ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU).

L'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque, tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).

Come noto, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non ha fornito una definizione specifica del concetto di "vita privata" ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU.

Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di "vita privata" è: "ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva (Niemietz c. Germania, § 29; Pretty c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può "abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona" (S. e Marper c. Regno Unito [GC]). (Paradiso e Campanelli c. Italia [GC], § 159). La nozione di vita privata non è limitata alla "cerchia intima", in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani (Von Hannover c. Germania (n. 2) [GC], § 95; Niemietz c. Germania, § 29; Botta c. Italia, §

Firmato Da: JACHIA GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6dbb43c9e5a032b1c80ece6369b69eab - Firmato Da: VALENTINA PIERRI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7fd4610

32) e comprendere le attività professionali (Fernández Martínez c. Spagna [GC], § 110; Bărbulescu c. Romania [GC], § 71; Antović e Mirković c. Montenegro, § 42) o commerciali (Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia GC).

Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona" (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf).

Si tratta, dunque, della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale e, a tal fine, elemento cardine è l'integrazione lavorativa, le significative relazioni a livello personale e sociale intrattenute nel paese di accoglienza nonché i legami famigliari sociali e culturali con il Paese di origine.

Il decreto-legge n. 130/2020 contiene una disciplina transitoria.

L'articolo 15, comma 1, del D.L. n. 130/2020 prevede infatti espressamente che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle Commissioni Territoriali, al Questore e alle Sezioni Specializzate dei Tribunali.

Ritiene questo Collegio che al procedimento trovi pertanto applicazione la nuova disciplina, attesa la pendenza alla data di entrata in vigore del decreto-legge, prevista dall'articolo 16 nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, avvenuta il 21 ottobre 2020.

3.- Ciò premesso, nel caso di specie, il ricorrente – cittadino nigeriano, proveniente da Edo State - riferiva alla Commissione Territoriale di Salerno di aver lasciato il proprio Paese perché perseguitato per il suo orientamento omosessuale.
In particolare, egli dichiarava:

- di essere nato e vissuto a [redacted] nell'Edo State;
- di aver frequentato la scuola per dodici anni;
- di avere una famiglia attualmente composta dalla madre, da un fratello e da due sorelle, tutti residenti a Lagos;
- di appartenere all'etnia okpella e di professare la religione cristiana evangelica;
- di essere omosessuale;
- di aver lasciato il suo Paese a causa delle difficoltà legate all'impossibilità di poter manifestare liberamente il proprio orientamento sessuale;
- di aver avviato all'età di dodici anni una relazione con un altro ragazzo, suo vicino di casa;
- che tale relazione è durata tre anni;
- di aver compreso pienamente il suo orientamento sessuale all'età di quindici anni;
- che nel 2016 lui e il suo compagno sono stati scoperti dalla comunità della sua città;
- che mentre si baciavano qualcuno faceva un video e informava dell'accaduto il re della comunità;
- che il re convocava lui e il suo compagno chiedendo spiegazioni;

Firmato Da: JACHIA GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6dbb43c9e5a032b1c80ece6369b69eab - Firmato Da: VALENTINA PIERRI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7fd4610e33

Firmato Da: JACHIA GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6dbb43c9e5a032b1c80ece6369b69eab - Firmato Da: VALENTINA PIERRI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7fd4610ee3

- che inizialmente loro negavano e che successivamente veniva mostrato il video al re;
- di aver saputo che il re aveva mandato qualcuno a cercarli per punirli;
- che il suo compagno veniva ucciso ferocemente dalla comunità;
- di essere riuscito a fuggire e di essersi rifugiato in una fattoria circostante;
- di essere stato trovato in questo luogo dal padre, il quale è stato in seguito ucciso da persone della comunità per aver permesso al figlio di scappare;
- di essere riuscito a fuggire e di aver raggiunto alle due di notte la casa dello zio;
- che, con lo zio, partiva per Kano, dove restava due settimane presso l'abitazione di un amico del parente;
- che lui e lo zio venivano mandati via allorquando la persona che li ospitava veniva a conoscenza dei fatti accaduti ad [redacted]
- di aver lasciato il Paese a seguito di tali eventi, insieme allo zio, poi deceduto in Libia;
- di essere transitato per Niger e Libia dove rimaneva per 7 mesi, 6 dei quali in stato di detenzione;
- di aver raggiunto l'Italia il 24.10.2016, quando era ancora minorenne.

Con precipuo riferimento ai timori connessi al rimpatrio, il ricorrente dichiarava di temere di essere ucciso dalle persone della sua comunità a causa del suo orientamento sessuale.

La Commissione Territoriale ha respinto le richieste del ricorrente ritenendo non credibili gli elementi relativi ai fatti principali a sostegno della domanda di protezione internazionale, in quanto ha ritenuto le dichiarazioni rese dallo stesso inverosimili.

In particolare, la CT ha ritenuto non credibili gli elementi legati all'orientamento sessuale del richiedente.

Con il ricorso introduttivo, il ricorrente ha ribadito i fatti riferiti dinanzi alla Commissione Territoriale, insistendo, nel merito, per il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, in via ulteriormente subordinata, della protezione umanitaria (oggi protezione speciale).

La Commissione Territoriale si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso e ribadendo la correttezza della decisione adottata.

All'udienza dell' 1.03.2022, il ricorrente , comparso personalmente, ha confermato quanto riferito dinanzi alla Commissione Territoriale precisando:

"Adr: Ho lasciato il mio Paese a febbraio del 2016. Sono scappato a causa della mia omosessualità. Ho capito di questa mia inclinazione verso i 12 anni. In realtà, io non sapevo cosa significasse quello che sentivo, c'era un mio vicino di casa che era due anni più grande di me e con lui ho iniziato ad avere i primi contatti. Io sapevo che non era permesso avere rapporti con altri uomini.

Adr: Un giorno quando il mio amico è tornato dal luogo dove andava a scuola e siamo andati insieme in un posto dove pensavamo che non c'era nessuno che ci potesse vedere. Era un luogo di montagna. Non sapevamo che c'era qualcuno che ci ha ripreso con un video. Ci stavamo baciando e ci hanno ripreso. Hanno portato il video al re. Il re ha convocato i nostri genitori e ha mostrato a loro il video. Mio fratello è riuscito ad avvisarmi ed io sono scappato, mentre il mio amico è stato ucciso. Me lo ha detto mio fratello. Io non so come è stato ucciso, o meglio è stato picchiato fino alla

morte. Io sono scappato nella fattoria di mio padre, sono rimasto lì fino al giorno dopo, mio padre mi stava cercando, urlava il mio nome ed io sono uscito, poi ho sentito avvicinarsi altre persone e mio padre mi ha detto di scappare. Io sono scappato ma poi in lontananza ho sentito la voce di mio padre che si lamentava, lo hanno picchiato fino alla morte. Sono andato al villaggio di mio zio in un altro villaggio, erano le 2.00 di notte, mio zio mi ha detto di scappare. Sono andato a Kano con mio zio e sono rimasto due settimane ma sono dovuto andare via perché il padre dell'amico che mi ospitava ha saputo il motivo della mia fuga e ha chiamato la polizia.

Adr: Così ho deciso di lasciare in Niger e poi in Libia, dove sono stato in prigione.

Adr: Adesso vivo a Stradella, in provincia di Pavia. Vivo in una casa con altri amici. Lavoro a Castel San Giovanni per Amazon.

Adr: Il mio compagno Stallie vive a Terni in un centro di accoglienza vicino Roma. Faceva il magazziniere. L'ho conosciuto tramite un'applicazione Romeo sul telefono nel 2020. Anche lui viene dalla Nigeria, da Edo. Ci siamo incontrati la prima volta a Napoli all'inizio dell'anno 2021perché in quel periodo c'ero un altro amico che aveva casa a Napoli.

Adr. Ci incontriamo ogni tanto. A volte lui viene da me, a volte vado io a Terni".

All'udienza dell'1.3.2022 è comparso altresì [redacted] nato in Nigeria il [redacted] il quale, sentito come persona informata sui fatti, si è dichiarato quale attuale compagno del ricorrente precisando:

Adr: Sono arrivato in Italia nel 2016. Ho conosciuto Moses on line tramite l'applicazione Romeo. Era il 2020. Ci siamo incontrati per la prima volta di persona nel 2021 a Napoli.

Adr: Prima lavoravo come magazziniere da Zara, ora non lavoro.

Adr: Vengo da Edo State. Anche io ho fatto domanda di protezione e ora c'è giudizio in Cassazione.

Adr: Ci incontriamo poco perché abitiamo lontano. Moses lavora come magazziniere per Amazon. Il s.i. mostra al giudice la tessera del circolo omosessuale Mario Mieli rilasciata il 13.3.2018".

Il ricorrente ha prodotto in atti la seguente documentazione: comunicazione Unilav del 20.06.2019, del 30.12.2019 e del 11.01.2021 - azienda Agricola "[redacted]e buste paga a campione (giugno/dicembre 2019 - febbraio/dicembre 2020 – gennaio/ottobre 2021); attestato CPIA Salerno del 03.07.2019; tessera abilitazione conduzione carrelli elevator del 2.03.2019; Certificazione Unica 2020 e 2021; contratto di assunzione a termine del 23.11.2021: Gi Group s.p.a. -filiale Amazon-Fc-Castel San Giovanni e buste paga dicembre 2021/gennaio 2022; proroga contratto fino al 21.05.2022: Gi Group s.p.a. - filiale Amazon Fc-Castel San Giovanni.

Acquisita documentazione varia, la causa è stata riservata in decisione al Collegio.

***

Ebbene ritiene il Collegio, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione Territoriale, che il racconto del richiedente sia assolutamente articolato e preciso e che egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso.

L'interessato, infatti, oltre ad avere tempestivamente presentato domanda di protezione internazionale, ha riferito una versione dei fatti sostanzialmente credibile, precisa nei dettagli e logicamente appagante.

Le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di audizione amministrativa risultano essere coerenti con quelle rese in sede di audizione giudiziale.

Firmato Da: JACHIA GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6dbb43c9e5a032b1c80ece6369b69eab - Firmato Da: VALENTINA PIERRI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7fd461[illegible]93

Con riferimento alla scoperta e all'accettazione del proprio orientamento sessuale, le asserzioni del ricorrente risultano essere puntuali e coerenti, egli riferisce con estrema linearità del percorso di presa di coscienza della propria sessualità.

In particolare, con riferimento alla relazione intrapresa in Nigeria con il vicino di casa, il ricorrente ha ricostruito con precisione l'evoluzione di tale rapporto, iniziato come un'amicizia e poi tramutatasi in relazione sentimentale ("*È nata quando avevo dodici anni [...]. Era l'unico amico che avevo. [...] Siamo cresciuti nello stesso quartiere. Le nostre case sono vicine. [...] Ho cominciato a frequentarlo a dodici anni. A quindici anni mi sono reso conto di provare dei sentimenti per lui. [...] Io sentivo gioia. Non saprei come spiegarvi le sensazioni che ho provato. Sentivo che quell'uomo era la persona con cui volevo stare. [...] Ero molto felice per come si comportava. Anche lui era felice. Mi manca molto. Ogni volta che stavo con lui ero felice [...]*" *Cfr.* Verbale delle dichiarazioni rese nel colloquio personale dinanzi alla C.T., pagg. 6-7).

Il ricorrente mostra di aver maturato con il tempo un elevato grado di consapevolezza di sé e del suo orientamento sessuale, tanto da riuscire a ricostruire in maniera puntuale il percorso emotivo che lo ha portato dalle iniziali perplessità alla successiva accettazione e comprensione dei propri sentimenti ("*Ho capito di questa mia inclinazione verso i 12 anni. In realtà, io non sapevo cosa significasse quello che sentivo, c'era un mio vicino di casa che era due anni più grande di me e con lui ho iniziato ad avere i primi contatti*" *Cfr.* Verbale di udienza del giorno 1° marzo 2022; "*All'età di quindici anni ho capito di non riuscire a provare sentimenti per l'altro sesso. Io non provavo niente per le donne. Mi piacevano gli uomini*" *Cfr.* Verbale delle dichiarazioni rese nel colloquio personale dinanzi alla C.T., pag. 6).

La scoperta di sé, dunque, non è avvenuta in maniera repentina ed improvvisa, bensì è maturata con il passare del tempo. Il ricorrente ha esternato tale maturazione personale in maniera lucida e consapevole e al contempo con trasporto emotivo, a riprova del fatto che si tratta di un'esperienza realmente vissuta.

Quanto alla percezione sociale dell'omosessualità e alla conseguente impossibilità di poter vivere serenamente e alla luce del sole la sua relazione omosessuale, il ricorrente ha dichiarato di essere stato ben consapevole della contrarietà e del disprezzo provato non solo dalla sua famiglia, ma dall'intera comunità (*"Io sapevo che non era permesso avere rapporti con altri uomini" Cfr.* Verbale di udienza del giorno 1° marzo 2022; *"Ho parlato anche con mia madre. Gli ho chiesto se era sbagliato essere omosessuale. Lei mi ha detto che era una cosa brutta. Io ho cercato di fermare queste mie sensazioni, ma io non ci riuscivo [...] se l'avessi detto a qualcuno loro mi avrebbero deriso [...] Non mi sentivo felice, perché le persone mi discriminavano. Non potevo esprimere agli altri ciò che ero. Non mi avrebbero capito. Mi avrebbero trattato male [...] È un peccato non poter essere gay liberamente. Spero che le leggi possano cambiare un giorno. [...] (mio padre) era in disaccordo con me. Non si capacitava di aver messo al mondo un omosessuale. Non ne avevo mai parlato per vergogna. [...] Nella mia comunità c'è un nome con cui chiamano i gay: Onodebotuo. Se loro ti chiamano con questo nome, dicono che stai offendendo l'oracolo della comunità [...] Se vedono un gay uccidono le persone davanti a tutta la comunità. Dicono che ha offeso l'oracolo della comunità. c'è un posto dove buttano le persone che uccidono. [...] È contro la legge. Se si viene presi si viene condannati a quattordici anni di prigione. [...] Mi sentivo rifiutato. Mi sentivo diverso dagli altri" Cfr.* Verbale delle dichiarazioni rese nel colloquio personale dinanzi alla C.T., pagg. 6-7).

Invero, nel suo racconto il ricorrente ha dichiarato di aver appreso che la propria omosessualità non sarebbe stata accettata né dalla famiglia né dalla comunità ("*Quando lui mi baciava e mi accarezzava, volevo andare dai miei genitori a dirlo. Ma lui mi diceva di non farlo [...] Cfr.* Verbale

Firmato Da: JACHIA GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6dbb43c9e5a032b1c80ece6369b69eab - Firmato Da: VALENTINA PIERRI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7fd461[illegible]

delle dichiarazioni rese nel colloquio personale dinanzi alla C.T., pag. 6). Pertanto, essendo ben conscio di tale circostanza, viveva la sua relazione sentimentale clandestinamente pur, tuttavia, provando rammarico per tale situazione ("*Andavamo in camera sua, giocavamo, facevamo sesso, qualche volta andavamo al bosco, in posti dove nessuno ci poteva vedere. [...] Ci nascondevamo. [...] Quando ero con lui ero felice. Ma il fatto di dovermi nascondere era brutto. Non potevamo fare le cose che fanno gli altri. Questo mi faceva sentire male" Cfr.* Verbale delle dichiarazioni rese nel colloquio personale dinanzi alla C.T., pagg. 6-7-8).

Quindi, il Collegio reputa il racconto reso dal ricorrente credibile nei suoi elementi principali.

Inoltre, va evidenziato che il percorso di accettazione di sé, iniziato dal ricorrente in giovane età quando ancora si trovava in Nigeria, è proseguito una volta giunto in Italia.

Infatti, nell'arco di tempo intercorso tra il colloquio tenuto dinanzi alla Commissione Territoriale e l'audizione svolta in sede giudiziale, il ricorrente ha superato le iniziali difficoltà e ritrosie nel vivere apertamente e liberamente la propria omosessualità ("*Quando sono venuto qui, non ho detto a nessuno che ero gay. Mi sono spaventato, anche se conoscevo la presenza di un'associazione. Probabilmente un giorno lo farò" Cfr.* Verbale delle dichiarazioni rese nel colloquio personale dinanzi alla C.T., pag. 6) ed è riuscito ad intrecciare una relazione sentimentale con un ragazzo nigeriano conosciuto nel 2020 tramite l'applicazione "Romeo".

Inoltre, il ricorrente in Italia si è iscritto all'associazione "Antinoo Arcigay Napoli", come dimostrato dalla tessera di riconoscimento allegata in atti.

Costituiscono, infine, riscontro esterno di primaria rilevanza le dichiarazioni rese dal sommario informatore [redacted], il quale, qualificatosi come attuale compagno del ricorrente, ha rilasciato dichiarazioni convergenti sulla loro relazione e, segnatamente, sull'epoca e sulle modalità in cui la stessa è iniziata e su come essa attualmente si svolge.

In conclusione, il ricorrente è stato in grado di narrare l'evoluzione della scoperta della sua sessualità, avendo fornito molti particolari con riferimento all'autoidentificazione, all'accettazione di sé, alla relazione sentimentale e sessuale vissuta, al rapporto conflittuale con la famiglia e con la comunità.

Il racconto, inoltre, si presenta intrinsecamente lineare e non contraddittorio con riferimento al nucleo essenziale della domanda: le diverse fasi ed esperienze vissute dal ricorrente, in un lungo arco temporale (dall'infanzia sino alla maturità), sono state infatti riferite senza evidenti contraddizioni e con dovizia di particolari sia innanzi alla CT sia in sede giudiziale.

Da tale narrazione emerge inconfutabilmente il percorso che ha condotto il ricorrente alla consapevolezza non solo del proprio orientamento ma anche del suo isolamento e della persecuzione cui è esposto nella società nigeriana e, infine, alla decisione di lasciare definitivamente la Nigeria.

Invero, stante la credibilità delle dichiarazioni del richiedente, la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, atteso che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel comma 5 dell'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, tenendo conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente" di cui al comma 3 dello stesso articolo, (Cass. n. 8282/2013, Cass. 14674/2020, Cass. 31802/2021).

Inoltre, la Suprema Corte (v. ord. 9 gennaio - 4 aprile 2013 n. 8282), ha precisato che si tratta di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, e che impongono una valutazione

Firmato Da: JACHIA GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6dbb43c9e5a032b1c80ece6369b69eab - Firmato Da: VALENTINA PIERRI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7d461[redacted]

d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici e non sulla verifica frazionata e capillare dei singoli profili della narrazione.

Ritenuto, quindi, che non vi siano motivi per dubitare della credibilità del richiedente, va osservato, in linea generale, che i provvedimenti penali che sanzionano le relazioni consensuali tra persone dello stesso sesso sono discriminatori e violano le norme internazionali in materia di diritti umani. Il loro carattere persecutorio è particolarmente evidente laddove le persone in questione rischino persecuzioni o punizioni quali la pena di morte, pene detentive o gravi punizioni corporali.

Anche qualora le disposizioni che proibiscono le relazioni tra persone dello stesso sesso fossero applicate in modo irregolare, sporadico, o non trovassero affatto applicazione, queste disposizioni potrebbero far sorgere per un soggetto LGBTI una situazione intollerabile tale da costituire persecuzione. A seconda del contesto specifico del paese, la rilevanza penale delle relazioni tra persone dello stesso sesso potrebbe creare, o contribuire a creare, un'atmosfera opprimente di intolleranza, e far sorgere il rischio di procedimenti giudiziari nei confronti di chi intrattiene relazioni di questo tipo.

In Nigeria il "*Same sex marriage prohibition act*" approvato nel gennaio del 2014, prevede fino a 14 anni di reclusione per chi contrae matrimonio o unione civile gay e 10 anni per chi rende pubblica la propria relazione omosessuale.

L'esistenza di una pena detentiva così elevata non può che essere considerata una sanzione discriminatoria e dunque un atto di persecuzione.

La legge rende illegali tutte le forme di attività a sostegno o promozione dei diritti di lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer e intersessuali (LGBTQI+). La legge criminalizza la registrazione e la partecipazione a club, società o organizzazioni gay e vieta, inoltre, qualsiasi supporto a tali organizzazioni[1].

Il 1.05.2022, secondo i resoconti dei media, circa 50 persone LGBTIQ hanno protestato ad Abuja contro una proposta di legge che permetterebbe alle persone di essere multate o imprigionate per aver indossato abiti tipici del sesso opposto in pubblico o in privato [2].

Sono inoltre note le terribili condizioni che affrontano gli omosessuali che vivono in Nigeria. I gay nel paese africano sono soggetti a pestaggi, arresti, torture e persino alla morte a causa di leggi religiose locali, della profonda e diffusa omofobia e di leggi nazionali che rendono il matrimonio omosessuale e l'attivismo dei diritti gay illegale.

Le relazioni omosessuali sono state criminalizzate e i gruppi di difesa LGBT+ sono stati banditi nel 2014, quando l'ex presidente Jonathan ha firmato il Same-Sex Marriage (Prohibition) Act. Le persone LGBT+ sono apertamente dissuase dal candidarsi o dal lavorare per promuovere i loro interessi politici. I nigeriani LGBT+ affrontano una diffusa discriminazione ufficiale e sociale.

I nigeriani condannati per aver intrattenuto relazioni omosessuali possono essere imprigionati fino a 14 anni, mentre 12 stati del nord mantengono la pena di morte per le relazioni omosessuali. Le persone LGBT+ sono anche soggette ad aggressioni da parte di agenti di polizia durante arresti, a tentativi di estorsione e discriminazione quando accedono a servizi pubblici e privati. Un sondaggio del 2019 ha mostrato una diffusa opposizione ai diritti LGBT +, con il 74% degli intervistati a favore delle pene detentive per coloro che sono impegnati in attività omosessuali [3].

---

[1] USDOS – US Department of State: 2021 Country Report on Human Rights Practices: Nigeria, 12 April 2022 https://www.ecoi.net/en/document/2071178.html
[2] Federal Office for Migration and Refugees (Germany) (BAMF) Briefing Notes cw21 (bamf.de)
[3] Freedom House: Freedom in the World 2022 - Nigeria, 28 February 2022 https://www.ecoi.net/en/document/2068780.html

Firmato Da: JACHIA GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6dbb43c9e5a032b1c80ece6369b69eab - Firmato Da: VALENTINA PIERRI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7fd461[illegible]

Il ricorso va pertanto accolto ed al richiedente deve essere accordato lo *status* di rifugiato.

4.- La natura della controversia, riguardante diritti fondamentali della persona, e la problematicità degli aspetti probatori induce all'integrale compensazione delle spese processuali sostenute.

All'accoglimento del ricorso consegue, sussistendo i requisiti di reddito, la conferma dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del ricorrente, già disposta in via anticipata e provvisoria dal locale COA con delibera del 10.09.2019.

Alla liquidazione del compenso spettante al difensore si provvede come da separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. n. 115/2002.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale, così provvede:

- ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, riconosce al richiedente lo *status* di rifugiato ai sensi degli artt. 7 e ss. del d.lgs. 251/07.
- COMPENSA le spese.

Manda la Cancelleria per la notifica al ricorrente della presente ordinanza e per la comunicazione alla Commissione Territoriale, al Pubblico Ministero in sede.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio in data 18.5.2022.

Il Giudice est.
Dott.ssa Valentina Pierri

Il Presidente
Dott. Giorgio Jachia

Firmato Da: JACHIA GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6dbb43c9e5a032b1c80ece6369b69eab - Firmato Da: VALENTINA PIERRI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7fd461[illegible]